SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministero dell'interno

91A2473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1990.

Approvazione del finanziamento dei progetti per il risanamento delle acque.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la deliberazione in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Visto l'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dal citato programma, (punti 11.3 e 11.4), dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di prescrizione dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuto che i finanziamenti relativi ai progetti in questione debbano essere modulati in rapporto all'effettivo rispetto di dette prescrizioni;

Tenuto conto dell'esigenza di definire — in conformità a quanto previsto al punto 12.2, per più volte citato dal programma — le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento dei lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Considerato che, in base al medesimo programma, il tempo massimo per la realizzazione degli interventi è fissato in diciotto mesi dalla data di concessione del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate per un importo di lire 5.000 milioni le proposte di finanziamento dei progetti elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del completamento delle attività preliminari e della stesura del piano generale di risanamento delle acque, per gli importi e con le prescrizioni indicate del medesimo allegato.

Art. 2.

1. La regolare programmazione e realizzazione delle attività previste nell'allegato 1 è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

2. La commissione di vigilanza, sulla base di criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

3. La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui al presente articolo al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

4. Il soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

5. Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso, che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

In relazione al finanziamento di cui al presente decreto, è autorizzato l'impiego della complessiva somma di lire 5 miliardi con imputazione alle disponibilità in conto residui del capitolo 7951/R dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 305

ALLEGATO 1

Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale: Piano generale di risanamento delle acque (Deliberazione CIPE 5 agosto 1988, sezione IV, lettera e).

PROGETTI FINANZIATI

1) «Costruzione di un quadro contabile del "settore acqua" nell'ambito dell'economia nazionale, esaminato nella situazione attuale e nella sua evoluzione nel medio periodo».

Proponente (progetto n. 5): Associazione temporanea di imprese:

Centro studi e piani economici;

C. Lotti e Associati S.p.a.;

Fenter S.r.l.

Finanziamento concesso: 1.300 milioni di lire.

2) «Censimento su scala nazionale degli impianti di depurazione acque reflue urbane e consortili al servizio dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Proponente (progetto n. 10): TEI S.p.à.

Finanziamento concesso: 1.800 milioni di lire.

3) «Piano generale di risanamento delle acque (P.G.R.A.)».

Proponenti:

a) N.I.E.R. - Soc. coop. a r.l., Idroser S.p.a. (progetto n. 2);

b) Associazione temporanea di imprese tra S.E.S. S.p.a. - Italtekna S.p.a. - Snamprogetti S.p.a. - E.M.I.T. S.p.a. (progetto n. 7).

Finanziamento concesso: 950 milioni di lire per le imprese di cui alla lettera *a)* e 950 milioni di lire per le imprese di cui alla lettera *b)*.

Prescrizioni:

1) il finanziamento è congiunto; i due proponenti espleteranno in comune le attività finanziate, come da loro esplicita candidatura;

2) il finanziamento riguarda l'espletamento delle seguenti attività:

i) integrazione delle basi conoscitive del P.G.R.A. (attività *A* e *B* del progetto n. 2 corrispondenti all'attività *A* progetto n. 7);

in particolare:

raccolta delle integrazioni sullo stato di realizzazione delle opere, e predisposizione di quadri conoscitivi sintetici;

analisi degli elementi derivabili dagli schemi previsionali e programmatici (dei bacini nazionali, interregionali e regionali);

raccolta dei dati integrativi per il raccordo con gli altri strumenti di programmazione ed elaborazione dei quadri di riferimento;

ii) stesura delle diverse componenti del P.G.R.A. (attività *C* del progetto n. 2 corrispondente all'attività *B* del progetto n. 7);

in particolare:

problematiche, obiettivi e priorità di risanamento;

schemi tecnici di intervento;

scenari socio-economici e finanziari;

coordinamento tra gli strumenti di programmazione centrali e decentrati;

iii) individuazione e progettazione di un sistema di controllo per l'attuazione del P.G.R.A. (attività *D* del progetto n. 2 corrispondente all'attività *C* del progetto n. 7);

in particolare:

macrosimulazione dell'impatto degli interventi;

monitoraggio dell'efficacia degli interventi e del conseguimento degli obiettivi.

91A2550

DECRETO 31 dicembre 1990.

Approvazione del finanziamento dei progetti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Visto l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza per l'anno 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 283, che dispone la riduzione di 15 miliardi di lire della predetta spesa;

Visto il decreto 22 giugno 1989, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989;

Visto peraltro che con decreto ministeriale n. 1069 del 16 febbraio 1988 veniva utilizzata la somma di lire 4.089 milioni per progetti relativi al fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, secondo i criteri e le modalità fissati dal citato decreto 22 giugno 1989, n. 295, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale che ammetteva al finanziamento progetti per complessivi 10.911 milioni;

Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione;

Ravvisata la necessità di individuare le modalità di accertamento della corretta e tempestiva realizzazione degli interventi finanziati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi al contributo per un spesa di lire 10.911 milioni gli interventi elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per gli importi e con le prescrizioni indicati nell'allegato medesimo.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attività previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente.

3. Alla notificazione dell'avviamento delle attività, alle amministrazioni titolari degli interventi verrà attribuito un acconto pari al 25% del finanziamento concesso. I successivi pagamenti, in quote non inferiori al 25% dell'ammontare del finanziamento concesso, avverranno a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori o degli studi (o di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle amministrazioni titolari degli interventi).

4. Trascorsi inutilmente i termini previsti al punto 2, per le modalità di erogazione dei fondi si provvede tramite apposito disciplinare da stipularsi tra la regione competente ed il Ministero dell'ambiente con la eventuale partecipazione dell'esecutore degli studi, indagini ed analisi o del soggetto che realizzerà le opere.

5. Durante lo svolgimento delle attività si potranno apportare variazioni al programma operativo dei lavori o degli studi al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti entro i limiti del costo complessivo e dei tempi di esecuzione previsti.

6. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

7. In relazione ai finanziamenti di cui al presente decreto, è autorizzato l'impegno della complessiva somma di L. 10.911 milioni.

Art. 2.

1. La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al presente decreto è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

2. La commissione di vigilanza, sulla base di criteri generali indicati dal Ministero dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, esprimendo un proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

3. La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui al precedente comma, del presente articolo, al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

4. Il soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

5. Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso, che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario. All'onere precedente dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 10.911 milioni si provvede a carico del cap. 7101/RS dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 304

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI PER IL CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE

D.M. n°255, 22/06/89

Pro.	Cod. Prog.	Reg.	Titolo progetto	Proponente	Esecutore/i	Finanz. concesso(*)	Note
15	1	ABR	Indagini scientifiche preliminari e studio delle caratteristiche del lago di Scanno	Regione Abruzzo	-LABORATORIO L.A.C.I. -SOCIETA' SEMA	290.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Abruzzo *** N.ro	Prog. 1 ********	**	290.00	****
4	3	CAL	Studi ed indagini sull'inquinamento di derivazione agricola, urbana ed industriale delle acque dei bacini Tirrenici della provincia di Catanzaro e valutazione del potere eutrofizzante	Regione Calabria	-S.T.I.A. S.R.L. -SYTPROGETTI S.R.L.	100.00	2
4	6	CAL	Progetto pilota di monitoraggio dello stato di eutrofizzazione ed inquinamento delle acque lacustri silane	Regione Calabria	-IMPIANTO DI MONITORAGGIO: C.A.E. S.R.L. -ANALISI DI LABORATORIO: E.S.A.C. -STUDI EPIDEMIOLOGICI: E.S.A.C.	582.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Calabria *** N.ro	Prog. 2 ********	**	682.00	****
23	3	CAM	Progetto "golfo di Salerno" studio sulla qualita' delle acque in ambiente marino costiero attraverso l'uso integrato di dati di telerilevamento a mare	Regione Campania	-TELESPAZIO S.P.A. ROMA -SOCIETA' GENERALE STUDI E RICERCHE S.P.A. (NA)	582.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Campania *** N.ro	Prog. 1 ********	**	582.00	****
1	5	EMR	Impianto di depurazione dei reflui civili del comune di Dovadola (Forli') con abbattimento biologico dei nutrienti	Regione Emilia Romagna	-ECOTECNICA S.r.l. -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' -UNITA' SANITARIA LOCALE 38 E PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE DI FORLI'	510.00	1
****	**********	*****	T O T A L E . Emilia Romagna *** N.ro	Prog. 1 ********	**	510.00	****
9	1	LAZ	Rilevamento dello stato trofico del lago di Canterno, realizzazione di un battello di ossigenazione pilota e conduzione di una campagna di ossigenazione del lago	Regione Lazio	-ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A.	545.00	1
9	7	LAZ	Eutrofizzazione del fiume Mignone: studio per la messa a punto di un data managment system con supporto modellistico per il risanamento e la gestione delle acque	Regione Lazio	-AQUATER S.r.l. ROMA	510.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Lazio *** N.ro	Prog. 2 ********	**	1055.00	****
34	4	LIG	Realizzazione di un indagine per il controllo del livello di trofia delle acque del golfo di La Spezia	Regione Liguria	-ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A.	436.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Liguria *** N.ro	Prog. 1 ********	**	436.00	****
6	1	LOM	Progetto finalizzato al contenimento e all'eliminazione dei fenomeni di eutrofizzazione nelle acque del Lario	Regione Lombardia	-AMM. PROV. DI COMO; PROF.DOTT. GIUSEPPE CHIAUDANI PROF.DOTT.ING. GIANCARLO CHIESA -CENTRO CULTURA SCIENTIFICA "ALESSANDRO VOLTA" -CENTRO COMUNE DI RICERCHE ISPRA (VA) -A.T.R. S.r.l.; LOMBARDIA RISORSE S.p.A.	619.00	1
6	9	LOM	Completamento del censimento e studio del programma generale di depurazione degli scarichi zootecnici del territorio sud della provincia di Brescia	Regione Lombardia	-S.P.I. SOCIETA' POLITECNICA ITALIANA - RICERCHE E PROGETTI	618.00	1
****	**********	*****	T O T A L E Lombardia *** N.ro	Prog. 2 ********	**	1237.00	****

(*) Importi espressi in milioni di Lire

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI PER IL CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE

D.M. n°235, 22/05/89

Pro.	Cod. Prog.	Reg.	Titolo progetto	Proponente	Esecutore/i	Finanz. concesso(*)	Note
22	1	PAT	Impianto di depurazione di Soraga e Moena. Potenziamento dell'impianto con ossigeno puro con riduzione dei nutrienti in uscita	Prov. Autonoma Trento	-ESECUZ.E GESTIONE OPERATIVA ECOTECNICA S.R.L.(BR) -INDAGINI E COORDINAMENTO SCIENTIFICO: REG. AUT. TRENTO ING. C.BORTOLOTTI ASS.LL.PP. OPERE IGIENICO SANITARIE	473.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Prov. Autonoma Trento *** N.ro	Prog. 1 *********	**	473.00	****
18	1	PIE	Realizzaz. sistemi di monitor. ed implementazione di modelli matematici per controllo e previsione dei fenomeni di eutrofizz.del lago di Viverone VC in rapporto agli interventi di risan. da eseguire	Regione Piemonte	-FIAT ENGINEERING RESPONSABILE PROGETTO -UNIVERSITA' DI TORINO DIP. BIOLOGIA ANIMALE -C.S.I. PIEMONTE	545.00	1
18	5	PIE	Rimozione di nutrienti da acque reflue mediante trattamento biologico con utilizzo di materiali cellulosici	Regione Piemonte	-PROCESSO ED ANALISI: TPT TECNOLOGIES -STUDI ED INGEGNERIA DAGH-WATSON	436.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Piemonte *** N.ro	Prog. 2 *********	**	981.00	****
17	4	PUG	Applicazione di una tecnologia avanzata per prevenire l'eutrofizzazione delle acque con recupero di un prodotto utilizzabile in agricoltura	Regione Puglia	-ISTITUTO RICERCHE BREDA -GIOVANNI PUTIGLIANO & FIGLI S.r.l. -IN.GEP. S.p.A.	655.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Puglia *** N.ro	Prog. 1 *********	**	655.00	****
8	2	SAR	Eutrofizzazione del golfo interno di Olbia (SS): valutazione dello status ecologico per il risanamento ed il recupero delle attivita' produttive	Regione Sardegna	-COPRONAR S.p.A. FIUMICINO (RM)	545.00	1
8	3	SAR	Progetto integrato per il risanamento delle acque marine costiere del golfo degli Angeli (CA). Studio ed analisi delle condizioni di eutrofizzazione	Regione Sardegna	-TEI SUD S.p.A.	582.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Sardegna *** N.ro	Prog. 2 *********	**	1127.00	****
35	3	SIC	Studi ed indagini dell'ecosistema marino costiero per l'individuazione di strategie ad integrazione ed aggiornamento P.R.R.A. Valutazione delle condizioni di eutrof. della zona di Augusta e Siracusa	Regione Sicilia	-TEI S.P.A. INGEGNERIA DELL'AMBIENTE (MI)	510.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Sicilia *** N.ro	Prog. 1 *********	**	510.00	****
24	1	TOS	Risanamento del lago di Massaciuccoli: analisi ambientali e studio di fattibilita' tecnico-economica	Regione Toscana	-COORDINAMENTO ATTIVITA' SVILUPPO RICERCHE: A.T.R. S.R.L. MILANO -ATTIVITA' IDRODINAMICA, MONITORAGGIO: T.R.I. SPA	364.00	3
24	4	TOS	Studi e progetti relativi all'intervento organico per la protezione del lago di Massaciuccoli dalla eutrofizzazione	Regione Toscana	-PROF. C.AMORE IST.SCIEN.DELLA TERRA UNIV.CATANIA -PROF. F.PARANDA IST.SCIEN.AMB.MARINE UNIV.GENOVA -DOTT. A.MASCHERUCCI GEOLOGO -DOTT. R.NICCICHE' GEOLOGO	364.00	3
****	***********	*****	T O T A L E Toscana *** N.ro	Prog. 2 *********	**	728.00	****
2	1	UMB	Piano per la gestione e il controllo del bacino del lago Trasimeno finalizzato al contenimento della eutrofizzazione	Regione Umbria	-COORDINAMENTO REG.UMBRIA, UFF.DIFESA SUOLO I'SET. -DIREZIONE TECNICA R.P.A. RISORSE AMBIENTALI S.p.A -PROV.PERUGIA (S.I.G.L.A.);R.P.A. S.P.A.;S.P.I.RICERCHE E PROGETTI S.R.L.;DAGH WATSON S.P.A.;ISTITUTO DI IDROBIOLOGIA UNIV.PERUGIA;ISTITUTO IGIENE UNIV. PERUGIA -R.P.A. S.P.A.;S.P.I. RICERCHE E PROGETTI S.R.L.; DAGH WATSON S.P.A.	618.00	1
****	***********	*****	T O T A L E Umbria *** N.ro	Prog. 1 *********	**	618.00	****

(*) Importi espressi in milioni di Lire

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI PER IL CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE

D.M. n°295, 22/06/89

Pro.	Cod. Prog.	Reg.	Titolo progetto	Proponente	Esecutore/i	Finanz. concesso(*)	Note
20	5	VEN	Progetto finalizzato alla formulazione di un piano di gestione e di controllo volto al contenimento di eventuali fenomeni di eutrofizzazione delle acque del lago di Garda	Regione Veneto	-COORDINAM. COMUNITA' DEL GARDA PROF. G.CHIAUDANI -INDAGINE TERRITORIALE E IMPIANTISTICA TEMA S.P.A. -MODELLISTICA MATEMATICA CENTRO COMUNE DI RICERCA ISPRA (VA) -INDAGINE LIMNOLOGICA PROF.DOTT.G.CHIAUDANI UNIV. MILANO -IND.SUI TRIBUTARI DIP.SCIENZE AMB. SEZ.TECNOLOGIE E TOSSICOLOGIA AMB.UNIV.(VE) STAZ. SPERIMENTALE AGRARIA FOREST. DI S.MICHELE ALL'ADIGE DI TRENTO	327.00	1
20	3	VEN	Studio per la formazione di un piano di riabilitazione di bacino per la fognatura del comune di Montebelluna	Regione Veneto	-S.G.I. S.P.A. CON CONSULENZA IRC	400.00	1
****	************	*****	T O T A L E Veneto *** N.ro Prog. 2	*********	**	727.00	****

T O T A L E G E N E R A L E *** N.ro Prog. 22 ***	10311.00

(*) Importi espressi in milioni di lire

NOTE :

1) Il finanziamento concesso e' quello ritenuto congruo per l'esecuzione di tutte le attivita'

2) Il finanziamento concesso e' finalizzato all'indagine relativa al solo inquinamento di origine agricola

3) Il finanziamento concesso agli interventi TOS 1 e TOS 4 e' congiunto e copre le attivita' comuni e non comuni alle due proposte. Il proponente dovra' unificare le due iniziative affidandone l'esecuzione ad un'unica unita' operativa e specificando i compiti dei relativi esecutori in funzione delle rispettive competenze

91A2549

DECRETO 31 dicembre 1990.

Approvazione del finanziamento dei progetti per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti industriali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la deliberazione in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che approva il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1990;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dal citato programma, in particolare sui progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici di cui alla sezione II, punto 1 - *E), h)* dello stesso programma;

Considerato che sulla base di tali risultanze sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento i progetti elencati nell'allegato 1;

Tenuto conto dell'esigenza di definire — in conformità a quanto previsto al punto 12.2 del più volte citato programma — le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il finanziamento di lire 7.938 milioni dei progetti elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Con appositi atti convenzionali, stipulati secondo le vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, sono stabilite, ai sensi del punto 11.5 del programma di cui alla delibera CIPE indicata nelle premesse, le modalità tecniche relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sull'esatta programmazione e realizzazione delle stesse attività, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 2.

1. La regolare programmazione e realizzazione delle attività previste nell'allegato 1 è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

2. La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, esprimendo un proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

3. La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui al presente articolo, al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

4. Il soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

5. Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso, che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

È autorizzato l'impegno della complessiva somma di lire 7.938 milioni, con imputazione alle disponibilità in conto residui 88 del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 303

ALLEGATO 1

PIANO ANNUALE 1988
(Deliberazione CIPE 5 agosto 1988)

Sezione II - Risanamento bacini idrografici (Po ed altri bacini). (Bacino idrografico del Po. Lettera E). *Pianificazione e controllo del risanamento bacino padano. Sistemi per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Temb).*

PROGETTI FINANZIATI

1) «Analisi di fattibilità e progettazione di un sistema tipo modulare integrato per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti industriali».

Proponente: Consorzio CERES (Italtel sistemi, Incisa, Kinetics Technology International S.p.a.).

Finanziamento concesso: 4.902 milioni di lire.

Prescrizioni: gli elaborati dovranno essere finalizzati a favorire l'attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1990 concernente «Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali». Il finanziamento riguarderà l'espletamento delle seguenti attività:

1) direzione integrata del progetto;

2) criteri di progettazione per il monitoraggio delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti;

3) creazione di un sistema esperto per la valutazione dell'impatto ambientale;

4) creazione di una banca-catasto dei rifiuti industriali;

5) analisi di fattibilità, criteri di dimensionamento, schemi progettuali di dettaglio inquinamenti attesi relativi alle varie tecnologie di recupero e smaltimento (impianti chimico-fisici per il trattamento di bagni e soluzioni esauste, impianti ossidazione ad umido per residui liquidi e fangosi (wetair oxidation), impianti di essiccamento fanghi, impianti di termidistruzione per residui solidi e liquidi, impianti di trattamento dei fumi, discarica controllata, ecc.).

2) «Sistemi tipo per lo smaltimento dei rifiuti industriali nel bacino padano».

Proponente Efimpianti S.p.a.

Finanziamento concesso: 3.036 milioni di lire.

Prescrizioni: gli elaborati dovranno essere finalizzati a favorire l'attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1990, concernente: «Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali». Il finanziamento riguarderà l'espletamento delle seguenti attività:

1) indagine sui rifiuti prodotti condotta mediante l'acquisizione ed elaborazione di dati esistenti (catasti regionali) e l'esecuzione diretta di analisi e ricerche di laboratorio;

2) indagine sui produttori dei rifiuti industriali e valutazione delle fonti di produzione;

3) criteri per la localizzazione ottimale degli impianti di recupero e smaltimento anche in relazione alla distribuzione degli insediamenti produttivi; piani regionali;

4) analisi di fattibilità, criteri di dimensionamento e schemi progettuali di dettaglio, relativi alle varie tecnologie di recupero e di smaltimento (impianti di trattamento meccanico, impianti di termodistruzione di rifiuti liquidi, fangosi e solidi, impianti di trattamento dei fumi, impianti di stabilizzazione/solidificazione, impianti e servizi generali con esclusione degli impianti chimico-fisici e della discarica controllata);

5) schemi di programmazione finanziaria.

91A2551

DECRETO 10 maggio 1991.

Istituzione del registro delle aree protette italiane.

IL MINISTRO DELL AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che individua nel servizio conservazione della natura la struttura preposta alla promozione e al coordinamento delle attività tecnico-scientifiche relative alle competenze del Ministero dell'ambiente in materie di aree protette;

Verificato che il patrimonio delle aree protette consiste a tutt'oggi in un insieme di territori eterogenei, tutelati per effetto di leggi diverse e da soggetti istituzionali diversi e, conseguentemente, i dati risultanti non hanno mai avuto una verifica ed un coordinamento unitario da parte dello Stato;

Attesa la necessità di provvedere alla rilevazione organica dei dati sulle aree protette sia nella loro effettiva entità, sia nelle loro articolazioni territoriali e di tipologia;

Considerato che il servizio conservazione della natura, in base alle competenze esercitate per effetto del citato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, è la struttura tecnica del Ministero presso cui sono depositati gli elementi che preludono alle informazioni qualitative e quantitative su tutte le aree protette del territorio nazionale;

Constatata la necessità, oltre che l'opportunità, di pervenire alla formazione di un insieme il più possibile coerente, omogeneo e sistematico di dati ed informazioni nella predette materia delle aree protette, al fine anche di poter validare dette informazioni e poterle quindi divulgare in forma ufficiale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente è incaricato della elaborazione dei dati relativi alle aree protette esistenti sul territorio nazionale, da effettuarsi sia per articolazione territoriale sia per quantità e qualità.

2. Presso il servizio conservazione natura è istituito il registro delle aree protette italiane articolato in un repertorio amministrativo e uno cartografico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: RUFFOLO

91A2552

DECRETO 29 maggio 1991.

Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli articoli 1, 2, 6, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerato che l'art. 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede che il

Ministro dell'ambiente fissi gli indirizzi generali sulla base dei quali le regioni provvedono a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, contenente i criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto del 19 luglio 1989 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e favorire la valorizzazione degli stessi anche incentivando le attività di recupero esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si definisce:

per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per rifiuti urbani pericolosi, quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni;

per frazione umida, i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per frazione secca, i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per rifiuti ingombranti, quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

per frazioni recuperabili, le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per recupero, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 2.

Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 3.

Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto:

delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

del sistema di conferimento e raccolta;

dei sistemi di recupero;

dei sistemi di smaltimento finale;

della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

della individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

a) una efficace separazione della frazione umida composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime secondarie e/o energia;

b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero di beni rempiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;

c) l'attivazione dei circuiti di raccolta differenziata relativa ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori, nonché relativa a tutte le frazioni che, con riferimento alle condizioni di mercato, sono suscettibili di recupero.

3. Restano in vigore le norme per i rifiuti urbani pericolosi così come previsto dal comma 1, art. 3, della legge n. 441/87.

Art. 4.

Attività regionale

1. Tenuto conto degli indirizzi generali fissati dal presente decreto e in attuazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, le regioni provvedono a regolamentare la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti solidi urbani previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

2. La regolamentazione regionale in particolare deve:

favorire l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;

prevedere una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, la possibilità di limitare inizialmente i servizi a parte del territorio comunale in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio comunale;

definire nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, incentivano e sviluppano le attività di ricerca e di informazione per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie che:

a) consentano il prolungamento della vita dei beni di consumo;

b) diano luogo ad una riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, compresi quelli tossici e nocivi;

c) migliorino la loro trattabilità;

d) consentano un maggior recupero;

e) semplifichino il loro smaltimento finale.

4. Le regioni altresì favoriscono il reimpiego degli oggetti recuperati nonché l'impiego dei beni prodotti con materie prime provenienti da operazioni di recupero.

5. Le regioni devono procedere alla raccolta sistematica e alla diffusione delle informazioni relative ai servizi di raccolta differenziata pubblicando sintesi, aggiornamenti, proiezioni sui diversi aspetti della raccolta differenziata e del recupero con particolare riguardo ai rendimenti, ai costi, alle modalità di esercizio, all'informazione ed al grado di coinvolgimento degli utenti e dell'industria.

6. Le regioni che hanno già adottato provvedimenti in materia di raccolta differenziata e di recupero provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 5.

Pianificazione regionale

1. Le regioni provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione conformemente alle nuove esigenze derivanti dall'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e delle attività di recupero nell'ambito del sistema integrato dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle seguenti indicazioni.

1.1. Analisi dei bacini di raccolta:

definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;

attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti; destinazione dei rifiuti raccolti;

previsioni di interventi nel bacino nel medio periodo.

1.2. Oggetto della raccolta differenziata:

caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;

stima delle quantità da raccogliere;

modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche dell'impianto;

capacità e condizioni di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;

capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento finale.

1.3. Analisi di fattibilità del recupero:

domanda dei materiali recuperati, dalle materie prime secondarie e dall'energia derivanti da attività di recupero;

distribuzione sul territorio degli utilizzatori;

costi di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero suddivisi in gestione e ammortamento;

benefici diretti ed indiretti;

programma di investimenti e stime di recupero a copertura del costo capitale.

1.4. Programma degli interventi relativi allo:

sviluppo delle attività di conferimento, raccolta e stoccaggio separato;

sviluppo e realizzazione dei sistemi di recupero.

1.5. Programmazione delle iniziative di formazione, informazione, educazione e delle azioni di coinvolgimento degli utenti, tramite l'impiego di mezzi radiotelevisivi e pubblicitari, nonché di azione educativa presso la scuola.

1.6. Programmazione delle iniziative di coinvolgimento dell'industria nella promozione e sviluppo delle attività di reimpiego, riciclaggio e riutilizzazione.

Art. 6.

Adeguamento del regolamento comunale

1. I comuni provvedono ad adeguare il proprio regolamento comunale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in base agli obiettivi nel presente decreto e secondo i seguenti orientamenti.

1.1. Tipologia di servizi.

a) Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio dovrà essere esteso e perfezionato, per aumentare il rendimento delle fasi di conferimento e raccolta nonché per garantire un migliore smaltimento. Potrà essere previsto il coinvolgimento di soggetti che svolgono attività commerciali, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

b) Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio sarà avviato a cominciare da utenze collettive quali mense e mercati secondo programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime secondarie contenute nel rifiuto ed in correlazione al programma di realizzazione e attivazione dei previsti impianti a tecnologia complessa. A tal fine, la raccolta presso le utenze dovrà essere organizzata in modo da perseguire il conferimento separato della frazione umida dalle restanti.

c) Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.

Il regolamento, tenendo conto dei sistemi utilizzati di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individua idonee forme di ritiro dei rifiuti ingombranti al fine del loro recupero o smaltimento in condizioni di sicurezza.

d) Raccolta differenziata dei contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche.

Il regolamento disciplinerà la installazione dei contenitori opportunamente contrassegnati, in modo da agevolare il conferimento da parte degli utenti.

e) Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.

Il regolamento dovrà prevedere che la raccolta dei rifiuti prodotti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare ivi comprese le attività di ristorazione collettive nonché da uffici, attività artigianali e commerciali operata a seguito di convenzioni, avvenga sulla base dei principi della raccolta differenziata.

1.2. Modalità del servizio.

Il regolamento comunale dovrà tra l'altro fissare le modalità per determinare:

la localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti solidi urbani;

la tipologia dei contenitori in cui verrà conferita la frazione da raccogliere;

le modalità di conferimento da parte degli utenti;

la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo e alla stagione;

la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;

le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare;

le sanzioni.

1.3. Informazioni.

Il regolamento comunale dovrà prevedere che, al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, i gestori dei medesimi informino l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 7.

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra i comuni e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-*quater*, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:

a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;

b) la copertura degli oneri relativi;

c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 8.

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: RUFFOLO

91A2553

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 giugno 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 19 ottobre 1989, 8 maggio 1989, 4 ottobre 1989, 9 giugno 1989, 28 settembre 1989, 14 marzo 1990, 10 maggio 1990, 24 maggio 1990, 4 luglio 1990 presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento delle gestioni separate denominate Minervir e Previr per particolari contratti;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere del 25 luglio 1989, 15 novembre 1989, 21 dicembre 1989, 29 maggio 1990, 21 giugno 1990, 3 agosto 1990, 19 settembre 1990, 8 ottobre 1990 e 26 novembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano):

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1):

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffe di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito da contratti a prestazioni rivalutabili (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 10);

12) tariffa n. 221/cap.: capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di opzione per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale della tariffa di capitalizzazione di cui al precedente punto 12);

15) clausola di copertura provvisoria immediata da applicare alle proposte di assicurazione sulla vita;

16) condizioni generali e speciali di polizza da applicare alle coperture assicurative emesse nella forma temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe pagabili in rate mensili a partire dalla data di decesso dell'assicurato emesse a fronte della copertura di mutui concessi dietro cessione di una quota dello stipendio;

17) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

18) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

19) tariffa n. 900: capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per l'assunzione di contratti in forma individuale (tariffa tasso tecnico 0%);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 900;

21) tariffa n. 901: capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 4%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 901;

23) tariffa n. 902: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 0%);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 902;

25) tariffa n. 903: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 903.

Le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza di cui ai punti 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26), sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 2 luglio 1979.

Art. 2.

La Minerva vita assicurazioni S.p.a. è autorizzata ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata «Minervir» come di seguito indicato:

al 95% sulle polizze emesse in base ad un contratto collettivo stipulato con la Cassa di previdenza degli agenti del gruppo assicurativo Minerva, ferma restando la conservazione da parte dell'impresa di mezzo punto percentuale del rendimento conseguito;

al 100% su contratti collettivi stipulati dalla Cassa di previdenza e di assistenza dei dirigenti delle società per azioni Siar, Sicurtà 1879 assicurazioni, Minerva assicurazioni e Minerva vita assicurazioni, appartenenti allo stesso gruppo assicurativo, ai fini della costituzione per essi e per i loro familiari conviventi della previdenza integrativa prevista dal vigente contratto nazionale di lavoro e dal regolamento aziendale.

La Minerva vita assicurazioni S.p.a. è altresì autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata denominata «Previr» da attribuire al contratto collettivo stipulato con il Fondo di previdenza «Mario Negri» fermo restando la conservazione da parte dell'impresa di una aliquota del predetto rendimento pari allo 0,5%.

Art. 3.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2554

DECRETO 3 giugno 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 21 dicembre 1987, 26 aprile 1989, 10 luglio 1989, 20 luglio 1989, 31 luglio 1989, 11 settembre 1989, 27 ottobre 1989, 21 dicembre 1989, 18 gennaio 1990, 27 febbraio 1990, 21 maggio 1990 presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonché del testo del regolamento della gestione separata denominata Open;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 924196 del 15 novembre 1989, n. 021116 del 29 marzo 1990, n. 021472 del 19 aprile 1990, n. 021868 del 18 maggio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 022484 del 18 luglio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché del testo del regolamento della gestione separata denominata Open, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa di opzione per il differimento del pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da polizze a prestazione rivalutabile;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto da utilizzare in caso di anticipata liquidazione del capitale nel corso dei primi cinque anni del differimento automatico di scadenza;

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno, a premio annuo costante;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive delle relative condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 10);

15) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la predetta tariffa;

16) clausola per il differimento nel pagamento del capitale liquidabile in caso di premorienza, da applicare a tariffe di assicurazione emesse in forma mista;

17) regolamento della gestione separata denominata Open;

18) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del predetto fondo relativa alla tariffa G7 — assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico — approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2555

DECRETO 3 giugno 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 27 ottobre 1989, 22 dicembre 1989 e 2 aprile 1990 presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 924432 del 4 dicembre 1989, n. 022419 del 13 luglio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in

sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, con capitale e premio annuo rivalutabili (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 63 approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1985;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, della tariffa di cui al punto 11). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;

13) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 62 approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 1985;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 13). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;

15) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 99 approvata con decreto ministeriale del 21 luglio 1986;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 15). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;

17) premi unici di inventario (tasso tecnico 0%, 3% e 4%) da utilizzare per la rivalutazione del capitale assicurato dalle tariffe di cui al precedente punto 16). Per assicurati di sesso femminile si adottano gli stessi tassi di premio di inventario utilizzati per assicurati di sesso maschile prevedendo tuttavia un ringiovanimento di cinque anni di età con una età minima della testa assicurata pari a 15 anni, ferma restando la durata contrattuale prevista;

18) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 11) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

19) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 13) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

20) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 15) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

21) sfera di applicazione delle tariffe di cui ai punti 11), 13) e 15), per durate contrattuali inferiori a dieci anni;

22) sfera di applicazione delle tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante, a premio rivalutabile e a premio unico, per durate contrattuali inferiori a dieci anni, in sostituzione di quelle allegate al parere del 4 dicembre 1989 di approvazione delle suddette tariffe.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2556

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1991, con concorso comunitario nel settore della pesca marittima.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima;

Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento -, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, per i prodotti dell'agricoltura ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3796/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, il fabbisogno per il 1991, statale e regionale connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compreso, nel limite massimo di lire 120 miliardi, quello relativo al cofinanziamento delle iniziative nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Viste le note n. 603833 del 25 ottobre 1990 e n. 6079 del 19 gennaio 1991 con le quali il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in 100 miliardi il cofinanziamento nazionale necessario per attivare i progetti di pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti comunitari n. 355/77, e n. 4028/86, nonché i programmi operativi in corso di presentazione in sede comunitaria nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento n. 4042/89;

Ritenuto, pertanto, che il predetto limite massimo di cui alla citata delibera del 28 giugno 1990 può essere rideterminato in lire 100 miliardi;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione, nel 1991, delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura, richiamati in premessa, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata.

2. Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla tabella allegata e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare direttamente ai singoli beneficiari i corrispondenti aiuti, sulla base delle richieste del Ministero della marina mercantile.

3. Il limite massimo del fabbisogno finanziario per l'anno 1991, relativo al cofinanziamento delle politiche comunitarie nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fissato in lire 120 miliardi dalla propria delibera del 28 giugno 1990, viene determinato in lire 100 miliardi.

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA PESCA PER L'ANNO 1991.

(importi in milioni di lire)

Azioni	Reg. CEE n. 355/77	Reg. CEE n. 4028/86	Reg. CEE n. 4042/89	Reg. CEE n. 3796/81	Totale
Iniziative di natura strutturale......	10.000	62.000	12.000	—	84.000
Fermo definitivo di naviglio da pesca...	—	15.000	—	—	15.000
Aiuti di avviamento alle organizzazioni produttori	—	—	—	1.000	1.000
Totale...	10.000	77.000	12.000	1.000	100.000

91A2557

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto c), e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1), nonché di altre azioni cofinanziate dalle Comunità europee negli stessi territori.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1);

Viste la decisione in data 31 ottobre 1989, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato il Quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, nonché le altre decisioni riguardanti altre azioni;

Visti i programmi operativi predisposti dalle amministrazioni interessate e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda l'intervento dei Fondi comunitari;

Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea per il periodo 1990-91, ammontanti a circa 3.360 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le linee di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate in premessa, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e relativi programmi operativi nonché dalle altre decisioni comunitarie, riguardano iniziative di sviluppo in vari settori produttivi e di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Il finanziamento della quota nazionale per gli anni 1990 e 1991, pari a miliardi di lire 3.491,8 di competenza statale è assicurato, per 2.664,6 miliardi di lire, a valere sulla legge n. 64/86 e su altre leggi nazionali attinenti ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie, per 637,6 miliardi di lire da disponibilità regionali anch'esse attinenti ai settori di riferimento e, per 117,5 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'intervento del Fondo di rotazione può essere attivato, nell'indicato limite massimo di lire 117,5 miliardi, soltanto a seguito del dimostrato completo utilizzo dei finanziamenti assicurati per ciascuna azione dalle altre fonti di cui al comma precedente.

Le erogazioni da parte del predetto Fondo saranno effettuate, in favore dei soggetti attuatori delle azioni, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, citato in premessa.

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

ELENCO AZIONI COFINANZIATE DALLA COMUNITÀ

AZIONI	Contributi comunitari (per memoria) (miliardi di lire)				Quota nazionale pubblica (miliardi di lire)				
	FESR	FEOGA	FSE (1)	Altri	Stato	Regioni	Enti locali	Fondo rotazione	TOTALE
Programmi speciali:									
STAR	171,0	—	—	—	208,0	—	—	—	208,0
VALOREN	179,3	—	—	—	16,3	42,7	—	34,7	93,7
Programmi operativi multiregionali:									
Aree attrezzate per l'industria	87,6	—	—	—	87,6	—	—	—	87,6
Risorse idriche	206,3	—	—	—	206,3	—	—	—	206,3
Telefonia di base	118,6	—	—	—	—	—	—	—	(2)
Metanizzazione	829,2	—	—	—	951,9	—	—	(198,6) (3)	951,9
Ricerca e sviluppo tecnologico	137,9	—	6,4	—	209,4	—	—	—	209,4
Turismo	120,1	—	—	—	120,1	—	—	—	120,1
Formazione: Ministero pubblica istruzione	—	—	24,5	—	—	—	—	13,2	13,2
Formazione: Ministero affari esteri	—	—	5,2	—	2,8	—	—	—	2,8
Formazione: enti pubblici economici	—	—	110,4	—	-	—	—	—	—
Valorizzazione prodotti agricoli	—	16,2	—	—	—	—	—	8,2	8,2
TOTALE . . .	1.850,0	16,2	146,5	—	* 1.802,4	* 42,7	—	* 56,1	* 1.901,2
Programmi regionali (4) plurifondo:									
Abruzzo	121,7	9,7	17,3	—	105,0 {97,1 / 7,9}	61,7	9,5	7,9 {6,8 / 1,1}	184,1
Molise	43,1	10,3	8,3	—	16,1 {12,2 / 3,9}	32,6	—	5,9 {5,4 / 0,5}	54,6
Campania	486,3	13,5	34,8	—	478,9 {463,0 / 15,9}	0,6	—	13,2 {11,0 / 2,2}	492,7
Basilicata	46,8	6,8	26,8	—	34,3 {22,1 / 12,2}	21,6	4,2	6,8 {5,1 / 1,7}	66,9
Calabria	182,0	3,3	11,1	—	64,5 {59,5 / 5,0}	94,8	41,4	0,8	201,5
Calabria (Monofondo FEOGA)	—	9,8	—	—	—	—	—	5,3	5,3
Calabria (Gr. progr. Università)	19,1	—	—	—	28,3	—	—	—	28,3
Sicilia	182,7	23,5	51,8	—	91,5 {67,9 / 23,6}	199,0	—	21,5 {18,1 / 3,4}	312,0
Sicilia (P. Empedocle)	14,3	—	—	—	5,5	22,1	—	—	27,6
Sardegna	23,9	—	—	—	—	22,8	—	—	22,8
Sardegna (P.N.I.C.)	137,2	—	—	—	28,0	107,0	—	—	135,0
Toscana-arcipelago P.N.I.C.	80,9	—	—	—	10,1	32,7	17,7	—	59,8
TOTALE . . .	1.338,0	76,9	150,1	—	* 862,2	* 594,9	* 72,1	* 61,4	* 1.590,6
TOTALE COMPLESSIVO	3.188,0	93,1	296,6	—	2.664,6	637,6	72,1	117,5	3.491,8

(1) Comprende l'annualità (72,9 miliardi di lire) 1990, già oggetto di delibera CIPE del 20 dicembre 1990.
(2) A carico *SIP* per *217,1 miliardi.*
(3) Quota massima impegnabile da parte dei soggetti attuatori.
(4) Quota Stato: in presenza di due importi, il primo indica il cofinanziamento FERS; il secondo il cofinanziamento FSE (*ex lege* n. 845/78) comprensivo dell'annualità 1990 per lire 27 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 20 dicembre 1990;
quota regioni: è comprensiva dell'annualità 1990 (2,6 miliardi di lire) per la formazione professionale già ricompresa nella sopracitata delibera CIPE del 20 dicembre 1990;
quota Fondo rotazione: in presenza di due importi, il primo indica il cofinanziamento FEOGA; il secondo il cofinanziamento FSE pari a 9,7 miliardi di lire di cui alla delibera CIPE del 20 dicembre 1990.
(*) Le erogazioni sono limitate al 70% degli importi indicati.

91A2558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1989 relativo alla approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che prevede per l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la possibilità di istituire la facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto n. 1548 del 1° settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989, con il quale sono state istituite presso l'Università «G. D'Annunzio» la facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di farmacia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 gennaio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» dopo la facoltà di medicina veterinaria va aggiunta:

facoltà di farmacia con il corso di laurea in farmacia e il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, con sede in Chieti;

b) dopo l'art. 359 sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titoli relativi alla istituzione della facoltà di farmacia:

TITOLO XII

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 360. — La facoltà di farmacia conferisce le lauree in:

farmacia;

chimica e tecnologia farmaceutiche.

Entrambi i corsi di laurea si effettuano mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni di insegnamento teorico-pratico, in cui lo studente è chiamato alla scelta di uno specifico orientamento, operata fra quelli di seguito riportati.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

Art. 361. — Il corso di laurea in farmacia si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico prelaurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alle teorie.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica sono previsti degli orientamenti.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono previsti i seguenti orientamenti:

farmaceutico, farmacologico, biochimico-clinico, cosmetologico.

Gli insegnamenti del corso di laurea in farmacia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;

10) analisi dei medicinali I (semestrale);

11) microbiologia (semestrale);

12) chimica biologica *(d)*;

13) patologia generale *(e)*;

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;

15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;

21) disciplina fondamentale di orientamento;

22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;

24) igiene (semestrale) *(i)*.

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento esame integrato.

Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono:

Orientamento cosmetologico:

Insegnamento fondamentale annaule:
chimica dei prodotti cosmetici.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
elementi di dermatologia;
prodotti cosmetici;
microbiologia applicata;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici.

Orientamento farmaceutico:

Insegnamento fondamentale annuale:
complementi di chimica farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
chimica biofarmaceutica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei composti eterociclici;
chimica tossicologica;
biotecnologie farmaceutiche.

Orientamento farmacologico:

Insegnamento fondamentale annuale:
farmacologia applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
farmacocinetica;
farmacologia cellulare;
neuropsicofarmacologia;
biometria e statistica.

Orientamento biochimico-clinico:

Insegnamento fondamentale annuale:
biochimica applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
analisi biochimico-cliniche;
chimica analitica clinica;
farmacologia molecolare;
metodologia biochimica;
fisiopatologia clinica.

Art. 362. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene la propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Art. 363. — Lo studente può sostenere i singoli esami di profitto previo accertamento della osservata frequenza ai relativi corsi e tenendo conto delle propedeuticità proposte dai competenti organi accademici. Lo studente è comunque tenuto a superare tutti gli esami fondamentali, compreso l'esame del corso fondamentale dell'orientamento prescelto, oltre che l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali individuati fra quelli indicati per l'orientamento scelto. Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le

---

(c) Per la facoltà di farmacia.

(d) Biochimica generale ed applicata medica.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacognosia.

(g) Farmacologia e farmacoterapia.

(h) Tossicologia.

(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente è inoltre tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio, per ciascuna delle lingue straniere indicate, da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto, il colloquio o i colloqui relativi alle lingue straniere ed avere effettuato il tirocinio pratico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà, in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico, sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 364. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni, suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alle teorie.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*. Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica sono previsti i seguenti orientamenti:

farmacoterapeutico;
scienze e sviluppo del farmaco;
tecnologico farmaceutico.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Gli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologia I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

Triennio propedeutico esami 1-19; biennio esami 20-30.

Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopra indicati sono:

Orientamento farmacoterapeutico:

Insegnamento fondamentale annuale:
saggi e dosaggi farmacologici.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
chemioterapia;
chimica tossicologica;
farmacologia clinica;
tossicologia industriale;
terapia medica.

Orientamento scienze e sviluppo del farmaco:

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica farmaceutica e tossicologica III.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
basi molecolari dell'attività dei farmaci;
brevettistica farmaceutica;
metodologie avanzate in chimica;
farmaceutica;
chimica farmaceutica industriale;
sintesi speciali organiche;
stereochimica;
chimica dei recettori.

Orientamento tecnologico farmaceutico:

Insegnamento fondamentale annuale:
tecnologia farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
veicolazione e direzionamento dei farmaci;
polimeri di interesse farmaceutico;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
chimica biofarmaceutica;
chimica farmaceutica industriale.

Art. 365. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene la propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988.

Lo studente deve iniziare l'attività della tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente della facoltà.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Art. 366. — Lo studente può sostenere i singoli esami di profitto previo accertamento della osservata frequenza ai relativi corsi e tenendo conto delle propedeuticità proposte dai competenti organi accademici. Lo studente è comunque tenuto a superare tutti gli esami fondamentali compreso l'esame del corso fondamentale dell'orientamento prescelto, oltre che l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali individuati fra quelli indicati per l'orientamento scelto.

L'ammissione al quarto anno può avvenire solo quando lo studente abbia superato almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali previsti nel primo triennio di studi.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente è inoltre tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio, per ciascuna delle lingue straniere indicate, da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto, il colloquio o i colloqui relativi alle lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà, in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere altresì effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica. Il controllo di tale tirocinio pratico sarà effettuato in sede di esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 16 marzo 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A2560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 giugno 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Elezione di una Commissione Costituente per il rinnovamento della Costituzione della Repubblica».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Pozza delle Cornacchie, 55 - Tel. 6833325/8 presso la sede delle Lega Nord.

91A2600

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale non dirigenziale e dei commissariati del Governo nelle regioni nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei supplementi straordinari n. 1 e n. 2, al Bollettino ufficiale del 12 giugno 1991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datati 18 maggio 1991, concernenti l'inquadramento del personale non dirigenziale (tabella *B*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400) e dei commissariati del Governo nelle regioni (tabella *C*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400) nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei medesimi bollettini sono pubblicati anche i provvedimenti relativi al personale escluso dall'inquadramento per carenza dei requisiti.

91A2576

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

econometria.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia orientale antica.

Facoltà di magistero:

estetica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura greca.

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

gestione aziendale.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di ingegneria:

fisica (limitatamente a ingegneria);
geometria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura greca.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Analisi matematica II;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
teoria dei gruppi.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2577

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali datati 2 maggio, 11 maggio, 20 maggio e 27 maggio 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sotto indicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Aflogos - Biomedica Foscama			
30 compresse mg 850	B 40	16.520	026448050
30 capsule mg 500	B 40	11.235	026448062
Antiflog - F.I.R.M.A.			
gel 1% g 50	B 40	15.000	025069067
Avessa - Glaxo Allen			
6 compresse mg 4	B 40	117.000	027614015
6 compresse mg 8	B 40	197.050	027614027
1 fiala ml 2 mg 4	B 40	33.400	027614039
1 fiala ml 4 mg 8	B 40	52.450	027614041

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Buflocit retard - CT			
30 compresse mg 600	B 40	27.000	026847032
Ceramos - Duncan			
6 compresse mg 4	B 40	117.000	027613013
6 compresse mg 8	B 40	197.050	027613025
1 fiala ml 2 mg 4	B 40	33.400	027613037
1 fiala ml 4 mg 8	B 40	52.450	027613049
Ceredor - Irbi			
grat. g 12,316 per soluz est.	SB 40	21.780	025745112
Clarens - Farge			
im. iv. 10 fiale 600 U.L.S. ml 2	SB 40	31.220	026866069
50 capsule 250 U.L.S.	SB 40	54.075	026866071
Dissenten - SPA			
sciroppo 0,02% ml 150	B 40	5.080	023694045
Euphylong - Byk Gulden			
50 capsule mg 375 a rilascio controllato	B 40	15.000	027435027
Euphylong minor- Byk Gulden			
50 capsule mg 250 a rilascio controllato	B 40	12.050	027435054
Foliben - F.I.R.M.A.			
10 compresse mg 15	B 40	14.050	026971010
flac. liof. mg 50 + solv.	B 40	8.300	026971034
Meclon 1000 - Farmigea			
crema vaginale g 30 + 6 applic	B 40	9.250	023703046
lavanda vaginale pronta 5 flac. ml 130 + 5 cannule vaginali	B 40	16.250	023703059
Myotin - I.BIR.N.			
10 capsule mg 50	SB 40	22.510	027226012
10 flac. ml 10 soluz. + tappo serbatoio mg 50	SB 40	26.165	027226036
Nalcrom - Fisons Italchimici			
grat. 6 bustine mg 500	B 40	33.330	024861041
Neoduplamox - I.S.F.			
grat. 12 bust. g 1	SB 40	31.095	026141198
Numidan gel - Cooperativa farmaceutica			
gel g 50 al 12%	B 40	8.750	025458047
Sucralfin - Inverni Della Beffa			
sosp. orale 20% ml 200	B 40	11.700	025822040
Trosyd - Roerig farmaceutici Italiana			
soluz. ungueale 28% ml 12	B 40	51.150	025647114
lavanda vaginale 0,2% 5 flac. ml 150	B 40	33.415	025647126
schiuma dermica 1% 6 bust. g 10	B 40	13.600	025647138
Zofran - Glaxo			
6 compresse mg 4	B 40	117.000	027612011
6 compresse mg 8	B 40	197.050	027612023
1 fiale ml 2 mg 4	B 40	33.400	027612035
1 fiala ml 4 mg 8	B 40	52.450	027612047

Con decreto ministeriale del 20 maggio 1991 sono state collocate nella classe *b)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le preparazioni 10 fiale ml 0,2 da U.I. 5.000 (cod. 022579128) e le 10 fiale ml 0,5 da U.I. 12.500 con annesse 10 siringhe (cod. 022579130), della specialità medicinale denominata Calciparina, registrata a nome della ditta Italfarmaco S.p.a.

L'impiego delle preparazioni di cui trattasi viene limitato all'esclusivo uso ospedaliero.

Conseguentemente le preparazioni in parola non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data del decreto stesso.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Actraphane HM 40 U.I./ML - Novo	*Mixtard 30/70 HM* - Novo (D.M. 20-5-1991)
fl. ml 10 (cod. 027563016)	fl. ml 10 (cod. 027563028)
Albumina Sclavo - Sclavo	*Albital* - Sclavo (D.M. 11-5-1991)
5% fl. ml 50 + set infusionale (cod. 022515086)	5% fl. ml 50 + set infusionale (cod. 022515187)
5% fl. ml 100 + set infusionale (cod. 022515098)	5% fl. ml 100 + set infusionale (cod. 022515199)
20% iv. ml 50 + set infusionale (cod. 022515062)	20% iv. ml 50 + set infusionale (cod. 022515163)
25% fl. ml 20 (cod. 022515023)	25% fl. ml 20 (cod. 022515124)
25% fl. ml 50 + set infusionale (cod. 022515035)	25% fl. ml 50 + set infusionale (cod. 022515136)
Aquafor - Lirca Synthelabo	*Aquafor* - Chinoin (D.M. 11-5-1991)
Bisolvon - Boehringer Ingelheim	*Bisolvon* - Boehringer Ingelheim (D.M. 11-5-1991)
6 supp. adulti (cod. 021004054)	6 supp. adulti (cod. 021004116)
6 supp. bambini (cod. 021004078)	6 supp. bambini (cod. 021004128)

Le preparazioni prodotte anteriormente al decreto ministeriale 11 maggio 1991 cha ha autorizzato la modifica degli eccipienti e recanti rispettivamente i codici 021004054 e 021004078 devono essere ritirate dal commercio entro il 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Cidilin - Bioresearch	*Cidilin* - Errekappa (D.M. 11-5-1991)
Equiton - Difa Cooper	*Equiton* - Bruschettini (D.M. 20-5-1991)
Ezosina - Simes	*Ezosina* - Simes (D.M. 11-5-1991)
30 compresse mg 2	30 compresse divisib mg 2
Firmavit - F.I.R.M.A.	*Firmavit* F.I.R.M.A. (D.M. 11-5-1991)
30 capsule 11.650 (cod. 023115025)	30 capsule 9.700 (cod. 023115126)
im. 6 f + 6 f ml 3 8.700 (cod. 023115090)	im. 6 f + 6 f ml 3 8.450 (cod. 023115165)

I lotti prodotti anteriormente al rilascio del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di composizione, contraddistinti rispettivamente dal numero di codice 023115025 e 023115090 devono essere ritirati dal commercio entro il 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Rossepar - Lenza	*Rossepar* - KBR Kroton Biologic Researches (D.M. 20-5-1991)
Summavit rafforzato - Mendelejeff	*Summavit rafforzato* - Bioprogress (D.M. 11-5-1991)
Supero - Lifepharma	*Supero* - Francia farmaceutici (D.M. 11-5-1991)
Ulcosyntex - Francia farmaceutici	*Frazim* - Francia farmaceutici (D.M. 11-5-1991)
50 compresse mg 25 (cod. 025638026)	50 compresse mg 25 (cod. 025638053)
50 compresse mg 50 (cod. 025638038)	50 compresse mg 50 (cod. 025638065)

90A2584

MINISTERO DEL TESORO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1296,900	1296,900	1296,950	1296,900	1296,900	1296,900	1297 —	1296,900	1296,900	1296,900
E.C.U.	1524,500	1524,500	1525,500	1524,500	1524,500	1524,500	1524,500	1524,500	1524,500	1524,500
Marco tedesco	740,840	740,840	741 —	740,840	740,840	740,840	740,720	740,840	740,840	740,850
Franco francese	218,810	218,810	219,100	218,810	218,810	218,810	218,820	218,810	218,810	218,810
Lira sterlina	2190,700	2190,700	2191 —	2190,700	2190,700	2190,700	2190,800	2190,700	2190,700	2190,700
Fiorino olandese	657,720	657,720	657,500	657,720	657,720	657,720	657,680	657,720	657,720	657,720
Franco belga	36,007	36,007	36 —	36,007	36,007	36,007	36,015	36,007	36,007	36 —
Peseta spagnola	11,986	11,986	12,030	11,986	11,986	11,986	11,987	11,986	11,986	11,990
Corona danese	192,970	192,970	193 —	192,970	192,970	192,970	192,980	192,970	192,970	192,970
Lira irlandese	1983 —	1983 —	1982 —	1983 —	1983 —	1983 —	1983,280	1983 —	1983 —	—
Dracma greca	6,768	6,768	6,77	6,768	6,768	6,768	6,769	6,768	6,768	—
Escudo portoghese	8,522	8,522	8,520	8,522	8,522	8,522	8,514	8,522	8,522	8,520
Dollaro canadese	1131,800	1131,800	1131 —	1131,800	1131,800	1131,800	1132,600	1131,800	1131,800	1131,800
Yen giapponese	9,321	9,321	9,350	9,321	9,321	9,321	9,323	9,321	9,321	9,320
Franco svizzero	865,990	865,990	866 —	865,990	865,990	865,990	865,900	865,990	865,990	865,980
Scellino austriaco	105,294	105,294	105,300	105,294	105,294	105,294	105,290	105,294	105,294	105,290
Corona norvegese	190,080	190,080	190 —	190,080	190,080	190,080	190,130	190,080	190,080	190,080
Corona svedese	206,140	206,140	206 —	206,140	206,140	206,140	206,190	206,140	206,140	206,150
Marco finlandese	312,950	312,950	313 —	312,950	312,950	312,950	313,150	312,950	312,950	—
Dollaro australiano	975,500	975,500	978 —	975,500	975,500	975,500	975,500	975,500	975,500	975,500

Media dei titoli del 6 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,700
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	105,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,050
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	88,550
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	101,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,825
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,725
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,825
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,75
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,575
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,875
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	103,050
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	99,75
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,970
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,575
» » » » 18- 4-1986/92	101,200
» » » » 19- 5-1986/92	101,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,400
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,100
» » » » 1-12-1987/92	100,550
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,325
» » » »	1- 5-1988/93	100,800
» » » »	1- 6-1988/93	101,400
» » » »	18- 6-1986/93	100,575
» » » »	1- 7-1988/93	100,675
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	100 —
» » » »	1- 9-1988/93	100,425
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	100,550
» » » »	20-10-1986/93	99,775
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,400
» » » »	1- 9-1989/94	100,025
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	99,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1985/95	100,075
» » » »	1- 3-1990/95	99,775
» » » »	1- 4-1985/95	100,125
» » » »	1- 5-1985/95	100,250
» » » »	1- 5-1990/95	100 —
» » » »	1- 6-1985/95	100,125
» » » »	1- 7-1985/95	100 —
» » » »	1- 7-1990/95	98,850
» » » »	1- 8-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1990/95	99,750
» » » »	1-10-1985/95	99,375
» » » »	1-10-1990/95	99,300
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,950
» » » »	1-12-1985/95	100,050
» » » »	1- 1-1986/96	100,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	100 —
» » » »	1- 2-1986/96	100,225
» » » »	1- 3-1986/96	100,325
» » » »	1- 4-1986/96	100,575
» » » »	1- 5-1986/96	100,625
» » » »	1- 6-1986/96	100,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99,250
» » » »	1- 9-1986/96	99,300
» » » »	1-10-1986/96	99,320
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1987/97	99,325
» » » »	1- 2-1987/97	99,500
» » » »	18- 2-1987/97	99,500
» » » »	1- 3-1987/97	99,925
» » » »	1- 4-1987/97	100 —
» » » »	1- 5-1987/97	100,125
» » » »	1- 6-1987/97	100,250
» » » »	1- 7-1987/97	99,425
» » » »	1- 8-1987/97	99,275
» » » »	1- 9-1987/97	99,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,925
» » »	11,50%	21-12-1991	99,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,775
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,325
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,450
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,500
» » »	12,50%	1-10-1992	100,550
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,375
» » »	12,50%	1-10-1993	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,525
» » »	12,50%	17-11-1993	100,625
» » »	12,50%	1-12-1993	100,775
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,400
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,125
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,870
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,375
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,675
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,775
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,150
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,920

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M06061

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica civile alla Congregazione benedettina delle suore riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, in Bassano Romano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare la devoluzione del patrimonio di un altro ente religioso.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1991, registro n. 27 Interno, foglio n. 50, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Congregazione benedettina delle suore riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Bassano Romano (Viterbo). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la devoluzione del patrimonio del «Pio sodalizio delle riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo», con sede in Bassano Romano (Viterbo), disposta con decreto ministeriale 3 ottobre 1989, consistente in alcuni complessi immobiliari (terreni, fabbricati, appartamenti), siti in Bassano Romano (Viterbo), Rimini (Forlì), Montesilvano (Pescara), Carsoli (L'Aquila), Chianciano Terme (Siena), Montepulciano (Siena), Pomezia (Roma), Rocca di Papa (Roma), S. Marinella (Roma) e Roma, descritti nella perizia giurata 24 ottobre 1989 dell'ing. Franco Placidi e valutati complessivamente L. 44.387.000.000 dagli uffici tecnici erariali di Viterbo, Forlì, Pescara, L'Aquila, Siena e Roma.

91A2585

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 9 Difesa, foglio n. 309, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Mastruzzo Angelo, nato il 3 gennaio 1917 a San Michele di Ganzaria. — Comandante di plotone di partigiani italo-albanesi, rimasto accerchiato con il proprio reparto da preponderanti forze tedesche, che gli intimavano la resa, si lanciava da solo all'assalto con bombe a mano riuscendo ad uccidere due nemici ed a mettere in fuga gli altri, aprendo così un varco ai propri uomini. Rimasto ferito nell'azione, non abbandonava il posto fino a che l'ultimo partigiano non usciva dall'accerchiamento. Fulgido esempio di alte virtù militari e di grande eroismo. — Kascia (Albania), 20 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 9 Difesa, foglio n. 306, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fiori Fulvio, nato il 12 settembre 1921 a La Spezia. — Partigiano di sicura fede, si distingueva nella lotta di Liberazione per iniziativa, slancio e ardimento. Il 13 ottobre 1944, in località S. Stefano d'Aveto, alla testa di pochi ardimentosi, si offriva volontario per un delicata missione esplorativa. Individuato e attaccato da un forte reparto nemico non esitava ad impegnarlo in duro combattimento e, benché ferito, resisteva eroicamente. Catturato e sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Condannato a morte, immolava la sua giovane esistenza al grido di: «Viva l'Italia libera». — S. Stefano d'Aveto, 13 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 12 Difesa, foglio n. 346, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Tebaldi Armando, nato il 20 maggio 1930 a Borgo Val di Taro. — Componente di una pattuglia inviata in avanscoperta, per la presenza in zona di ingenti forze nemiche in rastrellamento, non esitava ad impegnarle in un duro e aspro combattimento. Nel prosieguo della lotta, conscio dell'importanza della missione, non recedeva dall'azione, immolandosi per la libertà della Patria. — Monte S. Donna, 6 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 12 Difesa, foglio n. 347, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Petriello Gennaro, nato il 29 luglio 1924 a Torre le Nocelle (Avellino). — Nel corso di un attacco a una colonna nemica, noncurante di una ferita alla testa riportata nel corso del combattimento, non abbandonava il suo posto incitando i compagni all'azione. Già distintosi in precedenti occasioni per coraggio e senso del dovere. — Kushak (Albania), 7 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 255, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Fassio Uberto Costanzo, nato il 5 aprile 1926 ad Avignon (Francia). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta all'invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 20 aprile 1945, in zona Prato del Rio, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze avversarie, non esitava ad ingaggiare a distanza ravvicinata, combattimenti che infliggevano al nemico gravi perdite di uomini e di materiali. — Prato del Rio, 20 aprile 1945.

91A2578

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società

Il C.I.P.I., con deliberazioni adottate nella seduta del 12 marzo 1991, ha adottato, ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, i seguenti provvedimenti:

1) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Belleli industrie meccaniche S.r.l. di Mantova, cantiere presso l'Ilva di Taranto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990 e, in 37 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 14;
1990: n. 16;
1991: n. 7;

2) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la situazione di riorganizzazione aziendale della società Marotta Salvatore e C. S.r.l. per il periodo febbraio 1989-febbraio 1990 e, in 9 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 8;
1990: n. 1;
1991: n. 0;

3) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale della impresa Siderurgica meridionale S.r.l., con sede in Statte (Taranto) e stabilimentó di Taranto presso l'ILVA, per il periodo gennaio-dicembre 1990 e, in 65 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 30;
1990: n. 18;
1991: n. 17;

4) ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa S.M.S.I. - Società meridionale per lo sviluppo industriale S.r.l., con sede in Taranto con cantiere presso l'ILVA e officina esterna in Taranto, per il periodo giugno 1990-giugno 1991 e, in 37 unità, il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 16;
1990: n. 11;
1991: n. 10.

91A2592

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'11 giugno 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	315
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri, franco negozio (petrolio):

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.068	1.073	1.078	1.083	1.088
Petrolio	»	793	798	803	808	813
Olio comb.le fluido	L./kg	586	591	596	601	606

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino; Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A2609

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, sotto la specialità medicinale Fructofosfan - I.R.F.I. riportata alla pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «*1 fl. liof mg 50 ml 50*», si legga: «*im. iv 5 fiale mg 500*».

91A2607

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Librèria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 1 *

L. 1.200